

COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE

FOGLIO CONDIZIONI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

INDICE:

ART. 1	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
ART. 2	PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 3	DURATA DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO
ART. 4	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART. 5	VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
ART. 6	PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI
ART. 7	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART. 8	RESPONSABILITA’ DEL BROKER
ART. 9	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART. 10	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11	TRACCIABILITA’
ART. 12	PATTO DI LEGALITA’
ART. 13	CONTROVERSIE
ART. 14	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 15	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE
ART. 16	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 17	GARANZIA DEFINITIVA
ART. 18	DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
ART. 19	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo (come disciplinato dal D. Lgs. n. 209/2005, e s.m.i, e dai regolamenti IVASS) – CPV 66518100-5, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Breda di Piave, finalizzato all’individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), il valore presunto del servizio – per la durata contrattuale di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo di, al massimo, altri tre (3) anni e per la proroga di, al massimo sei (6) mesi – è pari ad euro 21.390,72 , corrispondenti ad euro 3.290,88 annui.

Tale importo, determinato dalle provvigioni a favore del broker come da tabella di cui all’art. 4, ha valore presunto ed il Comune di Breda di Piave non è in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker.

ART. 2 – PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario si impegna con mezzi propri e con propria organizzazione a svolgere a favore dell’Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti attività specialistiche indicate in via principale e non esaustiva:

- identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all’Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l’adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell’ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate e studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture;
- collaborazione assistenza e consulenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti e nelle fasi di procedura di gara/affidamento, anche per singole polizze, mediante la predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, compresa la predisposizione di capitolati e disciplinari di gara/affidamento più appropriati sia in rapporto alla normativa vigente ed al mercato assicurativo che alle esigenze di coperture assicurative dell’Ente, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell’Ente. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento;
- assistenza e consulenza in tutte le fasi di espletamento della gara (es.: per la redazione o revisione della documentazione di gara ulteriore rispetto ai capitolati tecnici; etc.) e nella fase di stipula dei contratti assicurativi (es.: il Broker dovrà rendere al Comune una dichiarazione attestante la corrispondenza del contratto assicurativo alle condizioni previste dal capitolato tecnico di gara);
- supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l’Ente e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, a mezzo P.E.C., con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell’Ente, entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa. Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell’acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere. Resta ferma l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità in capo all’Ente della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;
- assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi: assistenza tecnica sulle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere

nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione. In particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini compresi quelli già in essere, che non siano stati ancora definiti. La gestione deve essere garantita senza alcun onere per l'Ente per tutti i sinistri, sia attivi che passivi e anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, per questi il Broker dovrà farsi carico dell'acquisizione completa della documentazione presso il Broker precedente. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). Il Broker dovrà predisporre una modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri. In particolare per i sinistri attivi è richiesta la gestione stragiudiziale, compreso il cosiddetto indennizzo diretto con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;

- consulenza ed assistenza a favore dell'Amministrazione e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
- relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con terzi: individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica della corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme delle convenzioni o del contratto;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dell'Ente;
- verifica del rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e, in caso di inadempienze, attuazione di azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie anche in caso di ripetute inottemperanze;
- presa in carico di segnalazioni di nuove e/o diverse esigenze assicurative da parte dell'Ente che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto. Formulazione della miglior proposta assicurativa in termini di copertura e convenienza economica a soluzione dell'esigenza segnalata;
- redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa;
- presentazione entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze del nuovo programma assicurativo dell'Ente, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- presentazione di un rapporto periodico almeno ogni 12 mesi sull'andamento della sinistrosità.
- resa di pareri attraverso risposte scritte a quesiti di ordine generale e particolare entro 5 giorni lavorativi nonché assistenza e consulenza a ogni Ufficio o Servizio del Comune che ne faccia richiesta su questioni in materia assicurativa o attinente;
- svolgimento di ogni altra condizione migliorativa proposta e di ogni altro servizio aggiuntivo, offerto dal Broker affidatario in sede di offerta, nei termini in essa descritti nei tempi e con le modalità indicate;
- corretta gestione del passaggio di consegne con il Broker precedentemente incaricato dall'Ente e con quello che dovesse subentrare in propria sostituzione al termine dell'affidamento al fine di garantire all'Ente la massima garanzia senza soluzione di continuità delle garanzie assicurative e dei servizi offerti;
- rispetto e puntuale osservanza del presente Foglio condizioni e di quanto indicato nel preventivo presentato.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

L'affidamento ha durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo per, al massimo, altri tre (3) anni, a discrezione del Comune di Breda di Piave e se consentito dalla normativa vigente, alle medesime condizioni.

L'affidamento ha decorrenza dalla stipulazione del Contratto. Il Comune si riserva, comunque, di dare avvio alla prestazione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione.

Il Comune di Breda di Piave si riserva, in ogni caso, la possibilità di prorogare l'affidamento per il periodo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di sei (6) mesi.

La richiesta/comunicazione di rinnovo/proroga dovrà essere inviata per iscritto al broker affidatario almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui l'Ente non intenda avvalersi di tale facoltà, il broker affidatario rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

E' possibile il recesso di ciascuna delle parti, da esercitare con un preavviso di mesi dodici (12); tale comunicazione dovrà essere inviata all'altra parte per iscritto a mezzo PEC. Al termine del preavviso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti, restando esclusa qualsiasi indennità o risarcimento per il mancato ulteriore guadagno.

L'affidamento cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i o il broker perda un requisito necessario per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o altra normativa.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO –

L'espletamento del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro, per compensi rimborsi o quant'altro a carico del Comune di Breda di Piave, essendo lo stesso remunerato direttamente da parte delle compagnie di assicurazione, come da prassi consolidata del mercato, mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del broker.

La provvigione è calcolata applicando la percentuale sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i rispettivi contratti.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di affidamento per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Breda di Piave non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizza il buon esito delle gare d'appalto o delle procedure di affidamento.

Le percentuali di provvigione a favore del broker saranno quelle indicate in sede di proposta/offerta che, comunque, non potranno essere superiori alle seguenti :

- ramo R.C. auto max 8%
- restanti rami max 12%

Si precisa, inoltre, che le suddette percentuali indicate nella proposta/offerta non potranno essere inferiori al 5% per le polizze RC Auto ed all'8% per le altre polizze.

Per maggiori chiarezza di seguito una tabella esplicativa delle polizze in corso con i relativi premi annui e la rispettiva scadenza contrattuale:

Prodotto	Compagnia	Scadenza	Imponibile Annuo	Premio Lordo Annuo	PROVVIGIONE MASSIMA (Annuo)
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	31/12/2022	€ 3.558,28	€ 4.350,00	426,99
TUTELA GIUDIZIARIA	ROLAND	31/12/2022	€ 3.600,00	€ 4.365,00	432,00
KASKO ENTE+AMM.RI/DIP.	BALCIA	31/12/2022	€ 2.948,39	€ 3.346,42	353,81
INFORTUNI CUMULATIVA	ITAS MUTUA	31/12/2022	€ 649,55	€ 678,00	77,95
R.C. GENERALE	ALLIANZ	31/12/2022	€ 6.960,00	€ 8.508,60	835,20
LIBRO MATRICOLA	UNIPOLSAI	31/12/2022	€ 3.518,58	€ 4.451,00	281,49
ALL RISK PATRIMONIO	VITTORIA	31/12/2022	€ 7.361,96	€ 9.000,00	883,44
			€ 28.596,76	€ 34.699,02	3.290,88

ART. 5 – VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore presunto dell’affidamento per la durata contrattuale di anni (3), al netto della proroga, è stimato in euro 9.872,64 (ed in euro 19.745,28 nel caso di eventuale rinnovo triennale), imposte escluse.

Tale valore attualmente risulta sulla base del totale delle provvigioni, a favore del broker, come dalla tabella riportata al precedente art. 4 e sarà successivamente determinato, sempre in via presuntiva, sulla base della migliore offerta presentata.

Resta fermo che il Comune di Breda di Piave non è in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker.

ART. 6 PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Breda di Piave provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker.

Quest’ultimo deve trasmettere all’Ente i carichi contabili per i pagamenti dei premi assicurativi con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza indicata nella polizza (almeno 60 giorni prima).

La corresponsione al broker dell’importo assolve a tutti gli effetti al pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Il broker incaricato si impegna a rilasciare al Comune di Breda di Piave le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate non appena in suo possesso.

Nel caso in cui il broker non ottemperi al pagamento alle compagnie del premio in tempo utile, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato o mancato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia derivante da ciò.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) Obblighi del Broker:

1. svolgere il servizio nell’interesse dell’Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all’espletamento del servizio, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell’incarico. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non si darà corso alla revisione dei prezzi;
4. collaborare attivamente con il referente comunale del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
6. mettere a disposizione dell’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all’assunzione del servizio di cui al presente Foglio condizioni;

8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
9. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.;
10. mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricato qualificato quale: un Responsabile del servizio dipendente o collaboratore dell'affidatario che dovrà essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D.lgs. 209/2005, che oltre a possedere significativa esperienza nel settore assicurativo e specifica esperienza nei rapporti con P.A., sarà specializzato in particolare nella gestione dei servizi oggetto del contratto, e dei referenti o figure del gruppo di lavoro dedicato indicato in sede di preventivo. Ove l'Ente ritenga che le figure professionali proposte non siano idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione al Broker, il quale sarà tenuto a sottoporre una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Il Broker, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità e l'Ente si riserva peraltro la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate;
11. garantire i servizi di cui al presente Foglio condizioni, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati al bisogno, e comunque almeno una volta ogni 6 mesi, presso la sede municipale del Comune. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente. Il Broker si obbliga espressamente a garantire la reperibilità telefonica di tutti i soggetti sopra indicati nei giorni lavorativi almeno nelle fasce orarie 8.30 -13.30 e 15.00-18,00, con adeguata sostituzione nei periodi di congedo o malattia.

B) Attività di competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto delle polizze nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. l'inserimento della clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.
5. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker su tutta l'attività assicurativa.
6. il versamento al Broker dei premi di assicurazione e la comunicazione tempestiva ad esso di qualsiasi accadimento, attività, situazione, evento, casualità inerente l'attività dell'Ente che:
 - rappresenti sinistro attivo o passivo;
 - comporti variazioni di rischio .

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Prima della stipulazione del contratto o della consegna anticipata, in via d'urgenza, del servizio, il Broker dovrà consegnare al Comune di Breda di Piave copia della polizza di RC Professionale, così come prevista dal D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., ed impegnarsi a comunicarne eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutta la durata dell'affidamento (compresi l'eventuale rinnovo e l'eventuale proroga) e dovrà avere un massimale di almeno euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno.

Il broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

Il Comune di Breda di Piave avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare o perfezionare, modificare o integrare al Comune di Breda di Piave; è inoltre, responsabile qualora ometta di segnalare, con tempestività e non sia in grado di dimostrare di aver esperito tutte le azioni necessarie alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei competenti organi del Comune di Breda di Piave, dei dirigenti e funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde dei danni causati dopo la scadenza dell'affidamento oggetto del presente foglio condizioni, se derivanti da comportamenti o da negligenze poste in essere durante la vigenza dello stesso.

ART. 9- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perchè trattasi di attività intellettuale.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.o.) che integralmente si richiamano.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 cc. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 16/2010 e s.m.i.;
- nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.);
- cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Breda di Piave;
- accertamento di false dichiarazioni rese.

ART. 11 - TRACCIABILITA'

Il Broker si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di Breda di Piave per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune di Breda di Piave avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 12 – PATTO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17.09.2019 tra le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Provincie Venete, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorte relativamente al presente rapporto contrattuale saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria competente. Il foro competente, in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti e raccolti verranno trattati dal Comune di Breda di Piave conformemente alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti il presente procedimento. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richieste costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Titolare del trattamento

Il Comune di Breda di Piave, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Finalità del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR e dell'art. 2 – ter del D. Lgs. 196/03, come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai dipendenti a questi assegnati nell'ambito del procedimento per il quale si rendono indispensabili.

Il trattamento di categorie particolari di dati (ex giudiziari) avverrà ai sensi dell'art. 9, par.2, lett.g), del GDPR e dell'art. 2 – sexies del D. Lgs. 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/18.

Obbligo di comunicazione dei dati

Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente la prosecuzione dell'iter amministrativo.

Durata del trattamento

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento, nonché successivamente per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Trasferimento ad altri soggetti

I dati potrebbero essere comunicati ad altri enti pubblici o a banche dati nazionali per l'assolvimento di oneri relativi alla pubblicazione (es. Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n.33/2013) e in caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi (con le modalità ed i limiti di cui alla L.n. 241/90).

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. Da 15 a 22 del GDPR), ove non trovi l'applicazione l'art. 23 dello stesso Regolamento. L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento dei dati presso i recapiti sotto individuati.

Titolare del Trattamento

Comune di Breda di Piave

Via Trento e Trieste n. 26 – 31030 Breda di Piave (Tv)

Tel. 0422 600153 – email:protocollo@comunebreda.it

pec: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati

Avv. Veronica Dei Rossi , via Torino, 180/a – Venezia -

I dipendenti/collaboratori/consulenti del broker dovranno garantire assoluta riservatezza sui dati, fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio.

Il broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli anzidetti obblighi di riservatezza.

ART. 15 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti *di qualificazione professionale necessari*, effettuato le comunicazioni previste dalle norme vigenti e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Al rapporto contrattuale si applica l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

E' altresì vietato cedere tutto i in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto senza espressa autorizzazione del Comune di Breda di Piave.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, preliminarmente alla stipulazione del contratto o alla consegna anticipata, in via d'urgenza, del servizio, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i tre anni di servizio. La garanzia definitiva dovrà essere prodotta anche nell'eventualità di rinnovo per altri tre anni e di proroga del servizio.

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata, scaduto il contratto sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune. Il Broker è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria di cui al D.M. n. 31/2018.

ART. 18 DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Il broker affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, elegge domicilio presso la sede indicata nell'offerta.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Foglio condizioni si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto riguarda il servizio di brokeraggio si richiamano il D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e i Regolamenti ISVAP ora IVASS vigenti. Si intendono comunque espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti inerenti al servizio oggetto del presente foglio condizioni ed alle attività ad esso connesse e correlate.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti approvano specificatamente gli articoli di seguito indicati:

- art. 1 - Oggetto dell'affidamento
- art. 2 - Prestazioni e svolgimento del servizio;
- art. 3 – Durata del contratto - diritto di recesso
- art. 4 – Corrispettivo del servizio
- art. 5 – Valore presunto dell'affidamento
- art. 6 – Pagamenti dei premi assicurativi
- art. 7 – Obblighi delle parti contraenti
- art. 8 - Responsabilità del broker
- art. 10 – Risoluzione del contratto
- art. 11- Tracciabilità
- art. 12 – Patto di legalità
- art. 13 – Controversie
- art. 16 – Divieto di cessione del contratto di subappalto
- art. 17 – Garanzia definitiva